



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Augusto Amari

Vista	la deliberazione n. 155 del 3 marzo 2009 con cui è stato approvato l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda e impartite le disposizioni in ordine al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dai dipendenti prevedendo, tra l'altro, una decurtazione del 10% d'applicare sul totale imponibile della parcella;
Vista	la deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, con cui nell'aggiornare e approvare l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda, è stato disposto, tra l'altro, che per i processi dinanzi l'Autorità Giurisdizionale Penale si applicano le tariffe forensi al minimo tariffario, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti;
Vista	l'art. 56 del C.C.N.L. dell'Area Sanità triennio normativo 2019-2021 che disciplina il patrocinio legale dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10 agosto 2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo C.C.N.Q. 3 agosto 2021;
Atteso	<i>che il suddetto art. 56 del vigente C.C.N.L., al comma 2 prevede, tra l'altro, espressamente che “Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali</i>

	<p><i>forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice;</i></p>
Ritenuto	<p>pertanto che, a fronte delle sopra intervenute disposizioni contrattuali, ed in particolare dell'art. 56, comma 2 del vigente C.C.N.L. - a mente del quale il rimborso delle spese legali <i>“non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi”</i> - non possono trovare applicazione le disposizioni impartite con le deliberazioni n.155 del 3 marzo 2009 e n. 516 del 21 maggio 2018, limitatamente alla parte in cui viene, rispettivamente, prevista una decurtazione delle parcelle da rimborsare, rispetto ai minimi delle tariffe professionali forensi, del 10% e del 30%, restando in ogni caso ferme le disposizioni, previste in particolare nella deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, in virtù delle quali per il rimborso delle spese legali vanno comunque applicate, sussistendone i presupposti, le tariffe forensi corrispondenti al minimo tariffario, e senza alcun aumento per il numero delle parti;</p>
Vista	<p>la comunicazione dell'11 agosto 2022, assunta al protocollo aziendale n. 36440 del 16 agosto 2022, con la quale la Procura della Repubblica – presso il Tribunale di Palermo , ha inviato copia della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della dipendente ed altri pubblici dipendenti;</p>
Considerato	<p>che nella medesima richiesta di avviso di garanzia emerge che la dipendente ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia, Avv. Ottaviano Pavone;</p>
Vista	<p>la sentenza n. 1113/2023 emessa in data 20 luglio 2023 dal G.U.P., Dott. Giuliano Castiglia, con la quale è stato dichiarato il <i>“non luogo a procedere”</i> nei confronti della dipendente per il reato a lei ascritto nel capo 25 del suddetto rinvio a giudizio;</p>
Tenuto conto	<p>che in data 29 dicembre 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha depositato atto di appello</p>

	avverso la prefata sentenza n. 1113/2023 emessa dal G.I.P.;
Vista	la sentenza n. 5423/2024 emessa in data 7 novembre 2024, dalla Corte di Appello – Seconda Sezione Penale, divenuta irrevocabile nei confronti della dipendente in data 8 aprile 2025, con la quale è stata confermata la sentenza n. 1113/2023 che ha dichiarato il “ <i>non luogo a procedere</i> ”;
Vista	l’istanza di rimborso delle spese legali, avanzata dalla dipendente – matricola 55158 - acquisita al protocollo aziendale n. 36673 del 16 giugno 2025;
Visti	la breve nota esplicativa redatta in data 9 giugno 2025 dall’Avv. Ottaviano Pavone, difensore di fiducia della dipendente, relativa all’attività difensiva prestata nell’ambito del procedimento penale R.G.n. 8558/2019 – 7094/2923 R.G. Gip;
Visti	i report di liquidazione giudiziale allegati alla prefata nota, redatti dall’Avv. Ottaviano Pavone al minimo del tariffario Forense, senza alcun aumento per il numero delle parti, per un totale complessivo di euro 7.239,39 ;
Viste	<p>le fatture emesse dall’Avv. Ottaviano Pavone nei confronti della dipendente:</p> <p>n. FPR 27/22 del 9 settembre 2022 per un importo complessivo di euro 1.500,00 (<i>acconto assistenza legale proc. pen. n. 8558/2029 R.G.N.R.</i>);</p> <p>n. FPR 14/23 dell’1 agosto 2023 per in importo complessivo di euro 2.000,00 (<i>acconto assistenza legale proc. pen. n. 8558/2029 R.G.N.R.</i>);</p> <p>n. FPR 24/24 del 14 ottobre 2024 per un importo di euro 2.000,00 (<i>acconto assistenza legale proc. pen. n. 8558/2029 R.G.N.R.</i>);</p> <p>n. FPR 19/25 del 9 giugno 2025 per un importo di euro 1.059,00 (<i>saldo spese legali proc. pen. n. 8558/19 R.G.N.R.</i>);</p> <p>n. FPR 20/2025 del 12 giugno 2025 per un importo complessivo di euro 679,00 <i>saldo spese legali proc. pen. n. 8558/19 R.G.N.R.</i>)</p>

	per un totale complessivo di euro 7.238,00;
Visti	<p>i bonifici bancari di pagamento emessi dalla BNL in favore dell'Avv. Ottaviano Pavone per un totale complessivo di euro 7.238,00:</p> <p>dell'8 settembre 2022 per un importo di euro 1.500,00;</p> <p>dell'1 agosto 2023 per un importo di euro 2.000,00;</p> <p>del 3 ottobre 2024 per un importo di euro 2.000,00;</p> <p>del 9 giugno 2025 per un importo di euro 1.059,00</p> <p>del 12 giugno 2025 per un importo di euro 679,00;</p>
Tenuto	<p>conto che l'importo complessivo di euro 7.238,00, per cui oggi la dipendente richiede il rimborso, è conforme al limite massimo <i>dei costi a carico</i> dell'Azienda rimborsabili ai sensi dell'art. 56 del vigente C.C.N.L.;</p>
Vista	<p>la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale la dipendente in data 12 giugno 2025 ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "<i>di non avere richiesta di rimborso ad altri Enti o Compagnie Assicurative</i>";</p>
Dato Atto	<p>che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n.190/2012"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.</p>

PROPONE DI

Liquidare e pagare	la spesa per un importo complessivo di euro 7.238,00 , quale rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente matricola 55158 per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale R.G.n. 8558/2019 R.G.N.R. – n. 519/2024 R.G. C.A., definito con sentenza n. 5423/2024 emessa in data 7 novembre 2024 dalla Corte di Appello - Sezione II Penale, divenuta irrevocabile nei confronti della dipendente in data 8 aprile 2025;
Autorizzare	l'Area Economico Finanziaria ad imputare il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad euro 7.238,00 sul conto 5.09.03.02.0101 anno 2025 ;
Autorizzare	al rimborso delle spese legali come sopra determinate per un importo complessivo di euro 7.238,00 tramite procedure stipendiali con versamento sul cedolino per il tramite dell'Area Risorse Umane.
Imputare	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad euro 7.238,00 sul conto 5.09.03.02.0101/spese legali per contenziosi anno 2025 .

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.